

E' sempre disposta, inoltre, la confisca degli apparecchi e congegni che devono essere distrutti. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata.

E' punito con l'ammenda da 500,00 a 1.000,00 Euro chiunque, gestendo apparecchi e congegni di cui alla lettera D) della presente tabella, ne consenta l'uso ai minori di anni 18.

Le violazioni alle disposizioni della tabella dei giochi sono sanzionate ai sensi degli artt. 9, 17, e 110 del T.U.L. P.S., approvato con R.D. 18.6.1931, n. 773 e successive modificazioni.

Se l'autore degli illeciti appena esposti è titolare di licenze per pubblico esercizio, la licenza è sospesa da uno a sei mesi e, in caso di recidiva, è revocata dal Sindaco competente.

Il Questore, quando sono riscontrate violazioni alle disposizioni concernenti gli apparecchi di cui all'art. 110 TULPS, può sospendere la licenza dell'autore degli illeciti, informandone l'Autorità competente al rilascio, per un periodo non superiore a tre mesi, ai sensi dell'art. 100 del citato Testo Unico, come modificato dalla Legge 289/2002.

Como, 12 maggio 2003



IL QUESTORE
(Caldarola)